

Aggiornamento normativo

n. 518 / 2024

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **DORA:** le ESA pubblicano le prime norme tecniche RTS e ITS
- ✓ **CRR:** in consultazione un progetto di RTS EBA in tema di valutazione prudente
- ✓ **ESG:** in consultazione gli orientamenti EBA in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità
- ✓ **CRD:** in consultazione un progetto di modifica degli its EBA in materia di benchmarking per l'esercizio 2025
- ✓ **AML:** EBA estende i propri orientamenti in tema di fattori di rischio ai fornitori di servizi su cripto attività

II. Normativa italiana

- ✓ **CCP:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di risanamento e risoluzione

Imprese di assicurazione

I. Normativa italiana

- ✓ **NUOVO RUI:** IVASS invita gli intermediari ad effettuare l'accreditamento preventivo al portale

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ DORA: LE ESA PUBBLICANO LE PRIME NORME TECNICHE RTS E ITS

In data 17 gennaio 2024, le Autorità di vigilanza dell'UE (ESMA, EBA ed EIOPA - ESA) hanno pubblicato il [Final Report](#) contenente la prima serie di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (cd. RTS e ITS) del Regolamento (UE) 2022/2554 (Digital Operational Resilience Act, "**Regolamento DORA**"), volte a migliorare la resilienza operativa digitale del settore finanziario dell'UE, rafforzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC) e i quadri di gestione del rischio di terzi e di segnalazione degli incidenti delle entità finanziarie.

L'obiettivo quello di garantire che le entità finanziarie mantengano il controllo dei propri rischi operativi, della sicurezza delle informazioni e della continuità operativa durante l'intero ciclo di vita degli accordi contrattuali con tali fornitori terzi di servizi ICT.

In particolare, i progetti finali di norme tecniche comprendono:

- RTS sul quadro di gestione del rischio ICT e sul quadro semplificato di gestione del rischio ICT;
- RTS sui criteri per la classificazione degli incidenti legati alle ICT, che specificano: (i) i criteri e l'approccio per la classificazione degli incidenti gravi legati alle ICT; (ii) le soglie di rilevanza di ciascun criterio di classificazione; (iii) i criteri e le soglie di rilevanza per determinare le minacce informatiche significative; (iv) i criteri per la valutazione da parte delle autorità competenti della rilevanza degli incidenti e i dettagli degli incidenti da condividere;
- RTS relativi alla politica sui servizi ICT che supportino funzioni critiche o importanti forniti da fornitori di servizi ICT di terze parti (TPP), contenenti disposizioni di governance, della gestione del rischio e del quadro di controllo interno che le entità finanziarie dovrebbero adottare in merito all'utilizzo di fornitori terzi di servizi ICT;
- ITS per stabilire i modelli per il registro delle informazioni sugli accordi contrattuali con i fornitori di servizi ICT terzi: il registro sarà utilizzato dalle autorità competenti e dalle autorità di vigilanza europee per supervisionare la conformità delle entità finanziarie al DORA e per designare i fornitori critici di servizi TIC di terzi soggetti al regime di sorveglianza del DORA.

I progetti finali di norme tecniche sono stati inviati alla Commissione europea che dovrà adottarli nei prossimi mesi.

✓ CRR: IN CONSULTAZIONE UN PROGETTO DI RTS EBA IN TEMA DI VALUTAZIONE PRUDENTE

In data 16 gennaio 2024, EBA ha posto in [consultazione](#) un progetto di modifica delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative alla valutazione prudente ai sensi dell'art. 105(14) del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR).

La modifica è volta ad aggiornare i precedenti RTS (in vigore dal 2016) al fine di promuovere un'applicazione più armonizzata delle previsioni ivi contenute e di ridurre la variabilità delle rettifiche di valore aggiuntive (*additional value adjustments* – AVA) nell'ambito dell'approccio principale. Inoltre, il progetto di RTS specifica le condizioni che l'EBA utilizzerà per determinare la presenza di circostanze straordinarie ai fini della valutazione prudenziale, e la riduzione del totale degli aggiustamenti di valutazione aggiuntivi aggregati in tali circostanze.

Il termine ultimo per presentare commenti e osservazioni è fissato al 16 aprile 2024.

✓ ESG: IN CONSULTAZIONE GLI ORIENTAMENTI EBA IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ

In data 18 gennaio 2024, EBA ha posto in [consultazione](#) la bozza di Orientamenti in materia di gestione dei rischi ESG ai sensi dell'art. 87(a)(5) della Direttiva 2013/36/UE (CRD).

In particolare, gli Orientamenti forniscono:

- standard minimi e metodologie di riferimento per la identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi ESG;
- i contenuti dei piani da preparare ai sensi dell'art. 76(2) della CRD, che includerà scadenze specifiche e obiettivi intermedi quantificabili e stabiliti, al fine di monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti dai fattori ESG, compresi quelli derivanti dal processo di adeguamento e di transizione verso i pertinenti obiettivi normativi degli Stati membri e dell'Unione in relazione ai fattori ESG, in particolare l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito nel Regolamento (UE) 2021/1119, nonché, se pertinente per le istituzioni attive a livello internazionale, l'obiettivo giuridico e normativo di paesi terzi; e
- criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'impatto dei rischi ESG sul profilo di rischio e sulla solvibilità degli enti nel breve, medio e lungo termine.

Il termine ultimo per presentare osservazioni e commenti è fissato al 18 aprile 2024.

✓ CRD: IN CONSULTAZIONE UN PROGETTO DI MODIFICA DEGLI ITS EBA IN MATERIA DI BENCHMARKING PER L'ESERCIZIO 2025

In data 18 gennaio 2024, EBA ha posto in [consultazione](#) un progetto di modifica delle norme tecniche di attuazione (ITS) di cui al Regolamento di attuazione (UE) 2016/1070 in materia di benchmarking dei modelli interni.

In particolare, la modifica riguarda un aggiornamento delle informazioni da raccogliere per l'esercizio di benchmarking 2025, con particolare riguardo alle informazioni in tema di rischi di mercato, rischio di credito e modelli IFRS9.

Il termine ultimo per presentare commenti e osservazioni è fissato al 27 marzo 2024.

✓ AML: EBA ESTENDE I PROPRI ORIENTAMENTI IN TEMA DI FATTORI DI RISCHIO AI FORNITORI DI SERVIZI SU CRIPTO ATTIVITÀ

In data 18 gennaio 2024, EBA ha pubblicato il [Final Report](#) delle modifiche ai propri Orientamenti ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali ([Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF](#)), che estendono tali Orientamenti anche ai provider di servizi su cripto attività (*crypto assets service providers* – CASPs).

In particolare, i nuovi Orientamenti:

- indicano i fattori di rischio specifici per cripto attività e CASP;
- forniscono indicazioni per gli enti creditizi e finanziari sui rischi ML/TF associati ai clienti che forniscono servizi su cripto attività, ma che non sono autorizzati o regolamentati ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR);
- includono un Orientamento specifico (Orientamento 21) sui fattori che i CASP dovrebbero considerare nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alle loro relazioni commerciali. Oltre ai fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo indicati nel Titolo I degli Orientamenti, i CASP devono considerare anche i fattori di rischio ML/FT associati a:
 - transazioni, come trasferimenti verso o da indirizzi self-hosted, piattaforme decentralizzate o trasferimenti che coinvolgono fornitori di servizi di cripto-asset che non sono autorizzati o regolamentati in conformità con il MICAR;
 - prodotti, come quelli che contengono caratteristiche che aumentano l'anonimato che permettono trasferimenti da e verso il CASP e le piattaforme di trading auto-ospitate e decentralizzate;
 - la natura dei clienti e il loro comportamento, compreso il caso in cui i clienti forniscano informazioni incoerenti o non corrette o i loro volumi o schemi di transazione non sono in linea con quelli attesi rispetto alle caratteristiche del cliente;
 - rapporti del titolare effettivo del cliente con giurisdizioni ad alto rischio ML/FT o con operazioni e trasferimenti da o verso tali giurisdizioni;
- prevedono Orientamenti relativi alle misure di mitigazione del rischio che i CASP dovrebbero applicare:
 - in situazioni in cui il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è maggiore, comprese le circostanze che richiederebbero l'utilizzo di strumenti analitici avanzati nell'ambito del monitoraggio dei rapporti;

- in situazioni di minor rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nella misura in cui ciò sia consentito dalla legislazione nazionale.

I nuovi Orientamenti si applicheranno dal 30 dicembre 2024.

II. Normativa italiana

- ✓ CCP: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE

In data 16 gennaio 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto Legislativo 6 dicembre 2023, n. 224](#) (il “Decreto”) di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (il “Regolamento”).

Il Decreto si applica alle controparti centrali (CCP) con sede legale in Italia limitatamente agli aspetti non disciplinati dal Regolamento.

In particolare, le principali disposizioni introdotte dal Decreto stabiliscono:

- l'indicazione della Banca d'Italia quale unica autorità di risoluzione nei confronti delle controparti centrali con sede legale in Italia;
- le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Ministro designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del Regolamento;
- l'obbligo in capo a Banca d'Italia, Consob ed al Ministero dell'economia e delle finanze di definire le modalità per la tempestiva condivisione delle informazioni per garantire efficacia ed efficienza della gestione delle crisi;
- le condizioni necessarie affinché una controparte centrale venga considerata in dissesto ai fini di cui all'art. 22, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento;
- il contenuto del provvedimento con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione;
- le modalità di attuazione del programma di risoluzione;
- le indicazioni circa l'utilizzo dello strumento della CCP-ponte previsto dall'art. 42 Regolamento.

Il Decreto entrerà in vigore il 31 gennaio 2024. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso la Banca d'Italia e la Consob sono tenute ad emanare con propri atti le relative disposizioni di attuazione.

Imprese di assicurazione

I. Normativa italiana

✓ **NUOVO RUI: IVASS INVITA GLI INTERMEDIARI AD EFFETTUARE L'ACCREDITAMENTO PREVENTIVO AL PORTALE**

In data 16 gennaio 2024, IVASS ha pubblicato una [Comunicazione](#) con cui ha richiesto l'accREDITamento preventivo al [Portale Deleghe](#) tramite SPID, CIE o CNS ai seguenti soggetti:

- i legali rappresentanti delle società di intermediazione iscritte nelle sezioni A, B e D del Registro;
- i legali rappresentanti delle imprese di assicurazione;
- i rappresentanti generali delle sedi secondarie delle società di intermediazione annotate nell'Elenco Annesso (UE).

Gli intermediari persone fisiche anche se operano attraverso una ditta/impresa individuale non devono procedere al preventivo accREDITamento sul Portale Deleghe, poiché potranno accedere direttamente al Nuovo portale RUI.

Infine, IVASS ha ricordato di procurarsi la visura camerale della società o altra documentazione idonea ad attestare la rappresentanza per conto della società, prima di iniziare la procedura di accREDITamento si ricorda.